



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 71 del registro

Data 22 settembre 2015

Oggetto: Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo sig. Orlando Pasquale contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente.

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 13:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) DI FEDE ANNA LUCIA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARA FABRIZIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) FERRARO ELISABETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale

Proponente: Responsabile Area 1 Affari legali ed istituzionali

Servizio interessato: Area 1 Affari legali ed istituzionali

Oggetto: Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo sig. Orlando Pasquale contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente.

Data: 22.09.2015

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Li, 22.09.2015

Il Responsabile dell'Area 1 Affari legali ed istituzionali

F.to: dott. Antonino Cutrona)

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 22.09.2015

**Il Responsabile dell'Area dell'Area 2 Economico –
finanziaria**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 1 Affari legali ed istituzionali

Visto il ricorso notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto UNEP del Tribunale di Termini Imerese in data 6 dicembre 2013, acclarato al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 39322, in atti, con il quale il Sig. Orlando Pasquale, nato a Marineo il 29.06.1946, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via T. Tasso n. 4, presso lo studio dell'avv. Vanessa De Almagro che lo rappresenta e difende, ha promosso opposizione innanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso l'ingiunzione di pagamento per il recupero di canoni dell'acquedotto comunale n. 988 del 22.10.2013, emessa dall'Area Servizi Tributari del Comune di Misilmeri;

Vista la deliberazione n. 13 del 14 marzo 2014, adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, con la quale, tra l'altro, si è stabilito di resistere al ricorso di cui sopra, nominando quale Legale dell'Ente l'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, già incaricata dall'Amministrazione comunale per la difesa di analoghi giudizi;

Vista la sentenza n. 387/2015 del 17.04.2015, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso sopra richiamato e ha condannato il ricorrente, sig. Orlando Pasquale, al pagamento delle spese per lite pari ad € 1.000,00 oltre IVA e C.P.A., in favore dell'Amministrazione resistente;

Visto il ricorso in appello, notificato a questo Ente in data 8 giugno 2015, mediante Ufficiale Giudiziario UNEP della Corte di Appello di Palermo, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 18 giugno 2015 al n. 17919, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera a), con il quale il sig. Orlando Pasquale, nato a Marineo il 29.06.1946, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Vanessa De Almagro, che lo rappresenta e difende, chiama in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, innanzia alla Corte d'Appello di Palermo, per chiedere, *reiectis adversis*:

- In riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della esecutorietà della sentenza;
- Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
- Dichiarare inesistente o nullo il contratto invocato dal Comune di Misilmeri a sostegno delle proprie pretese;
- Ritenere e dichiarare inesigibili le somme richieste;
- Revocare o dichiarare nullo o annullare il decreto opposto;
- In via subordinata: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e processuale del signor Orlando Pasquale;
- Ritenere e dichiarare che mai il Comune di Misilmeri ha dedotto in prime cure che il ricorrente abbia agito in nome e per conto dell'Associazione Scalambra al fine di contrarre l'obbligazione dedotta in giudizio;
- Ritenere e dichiarare che in ogni caso nessuna prova sussiste sulla circostanza che il signor Orlando abbia agito in nome e per conto dell'Associazione Scalambra al fine di contrarre l'obbligazione dedotta in

- giudizio e che, pertanto, nessuna responsabilità solidale sussiste in capo al signor Orlando;
- Conseguentemente, ritenere e dichiarare inesigibili e non dovute inesigibili e non dovute le somme richieste dal Comune di Misilmeri, revocando, dichiarando nullo o annullando il decreto opposto;
 - In via subordinata, accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure e per l'effetto revocare dichiarare nullo o annullare il decreto opposto;
 - Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ritenuto che il precitato ricorso si presenta in *prima facie* infondato in fatto e in diritto;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto civile;

Ritenuto, inoltre, dover provvedere alla nomina di un difensore esterno all'Ente, da individuare tra i professionisti iscritti nell'Elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Area 6 "demografica e Legale" n. 14 del 02.03.2015;

Considerato, inoltre, che per il conferimento del patrocinio legale relativo alla fattispecie in parola, è stato individuato l'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, già difensore del Comune nel giudizio di primo grado, conclusosi con esito favorevole per il Comune, il cui curriculum, depositato in atti, evidenzia una professionalità idonea all'espletamento del presente incarico;

Ritenuto, altresì, che detta scelta sia dettata da ragioni di uniformità del giudizio e di coerenza processuale;

Visto che la fattispecie in commento trova riscontro peraltro nell'art. 4, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e che per la stessa si può prescindere dalla individuazione mediante "Elenco comunale degli Avvocati";

Vista la nota del 17.09.2015, trasmessa via pec, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 26030, a firma dell'avv. Donatella Sanzo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sub lettera b), con la quale la stessa, all'uopo contattata, ha provveduto ad inviare il preventivo di spesa concernente diritti ed onorari relativi all'incarico in oggetto indicato,

determinati nell'importo complessivo di € 5.400,00 oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge;

Visto l'art. 5 del sopra richiamato Regolamento, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale debba essere regolato da apposita convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Dato atto che il corrispettivo richiesto dal predetto professionista viene rimodulato in € 3.060,35, comprensivo di IVA e cpa e ritenuta d'acconto, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. g) del sopracitato regolamento;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 2.412,00, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, per far fronte agli oneri afferenti alle prestazioni legali connesse alla resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, dal sig. Orlando Pasquale, con imputazione del relativo esito sull'intervento cod. 1.01.04.08 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione, dando atto che il corrispondente intervento del bilancio 2014 presentava uno stanziamento di € 91.000,00 e che sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €4.368,02;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Alla Giunta Comunale:

- a) Resistere al ricorso in appello, notificato a questo Ente in data 8 giugno 2015, mediante Ufficiale Giudiziario UNEP della Corte di Appello di Palermo, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 18 giugno 2015 al n. 17919, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera a), con il quale il sig. Orlando Pasquale, nato a Marineo il 29.06.1946, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Vanessa De Almagro, che lo rappresenta e difende, chiama in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro

tempore, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, per chiedere quanto indicato in premessa;

- b) Individuare l'Avv. Donatella Sanzo del Foro di Palermo, quale legale dell'Ente che assumerà l'incarico di difendere e rappresentare questo Comune nel giudizio di cui sopra;
- c) Approvare il compenso calcolato ai sensi del vigente regolamento comunale per gli incarichi legali, annesso alla presente, dell'importo di € 2.412,00, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge e ritenuta d'acconto, in totale € 3.060,35;
- d) Dare atto che l'impegno di spesa pari ad € 3.060,35, I.V.A. e c.p.a. e ritenuta d'acconto inclusi come per legge, scaturente dall'affidamento dell'incarico *de quo*, sarà assunto con successivo e separato atto provvedimento gestionale, con imputazione del relativo esito sull'intervento cod. 1.01.04.08 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione, dando atto che il corrispondente intervento del bilancio 2014 presentava uno stanziamento di € 91.000,00 e che sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €4.368,02;
- e) Dare, altresì, atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;
- f) Dare in ultimo, atto che l'affidamento dell'incarico legale *de quo* sarà regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 5 del più volte citato regolamento, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- g) Munire il presente atto deliberativo della clausola di immediata esecuzione, al fine di attendere con sollecitudine ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale.

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo sig. Orlando Pasquale contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo sig. Orlando Pasquale contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fedè

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 22.09.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 23.09.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 23.09.2015 al 08.10.2015

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 09.10.2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 23.09.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE